

# Mostra mercato a tema antiquariato e prodotti tipici

Approvata	Approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/1999 Trasmesso al CO.RE.CO. Sezione di Venezia (ric. prot. n. 5272/06-10-1999) Deliberazione divenuta esecutiva il 06/11/1999 per decorrenza dei termini di esecutività
Pubblicata	Pubblicato all'albo pretorio in data 05/10/1999 per 15 giorni consecutivi
Ripubblicata	Ripubblicato all'albo pretorio in data 12/11/1999 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 6, comma 6 dello Statuto Comunale
Entrata in vigore	Entrata in vigore il 28/11/1999, ai sensi dell'art. 41 comma 7 dello Statuto Comunale

## **REGOLAMENTO DELLA MOSTRA MERCATO**

### **ART.1 – OGGETTO, FREQUENZA**

- 1) Oggetto del presente regolamento è la mostra mercato istituita dal Comune di Sovizzo ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 8 del 9/3/1995 e precisamente:
  - a) mostra mercato dell'antiquariato, delle cose vecchie e usate, dell'oggettistica antica, degli oggetti da collezione in genere e dei prodotti artigianali non alimentari
  - b) mostra mercato dei prodotti tipici alimentari
- 2) Tali mostre avranno luogo il 1° sabato e la 1° domenica di ogni mese.

### **ART. 2 – SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE**

- 1) Sono ammessi all'esposizione ed alla vendita nella mostra mercato di cui all'art. 1 punto a) mobili ed oggetti di antiquariato, compresi gli oggetti di antichità aventi interesse storico ed archeologico, di cui alla legge 20/11/1971, n. 1062, ammessi al libero commercio e cose vecchie ed usate, oggetti da collezione in genere, ascrivibili ai seguenti settori merceologici:

#### **Antiquariato, cose vecchie ed usate**

- mobili;
- opere di pittura, di scultura e di grafica;
- ceramiche, vetri, accessori di arredamento;
- argenti e silver plated;
- tappeti ed arazzi;
- tessuti;
- statue per giardini ed elementi di architettura;
- armi antiche;
- cose usate in genere compresi abbigliamento, casalinghi, ecc., con esclusione degli oggetti da collezione.

Agli effetti del presente regolamento, si intendono oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi di almeno 100 anni, vecchi o usati di almeno 5 anni.

#### **Oggetti da collezione:**

- filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico);
- numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico), titoli azionari;
- libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa;
- atlanti e mappe;
- manoscritti ed autografi;
- materiale per la scrittura e relativi accessori;
- cartoline e fotografie;
- monili, orologi (da polso, da muro e da tavolo);
- strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione;
- dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione;

- pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola;
  - giochi giocattoli, modellismo, soldatini e figurine,
  - articoli da fumo;
  - profumi;
  - militare ed onorificenze;
  - attrezzi da lavoro;
  - statuine e riproduzione di animali.
- 2) Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce.
- 3) E' consentita la vendita di cose nuove prodotte artigianalmente.
- 4) Sono ammessi all'esposizione ed alla vendita nella mostra mercato di cui all'art. 1 punto b) prodotti tipici alimentari confezionati quali:
- vini
  - distillati
  - formaggi
  - insaccati
  - prodotti provenienti da apicoltura
  - confetture, conserve varie
  - oli
  - prodotti da forno
  - ortofrutta venduta direttamente dal produttore

### **ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE, NUMERO DEGLI OPERATORI**

- 1) Le mostre mercato saranno svolte nella seguenti sedi:  
**area esterna all'edificio del Municipio con annessi portici, piazzetta e scale esterne per la realizzazione della mostra mercato di antiquariato, oggetti da collezione e prodotti artigianali non alimentari in quanto tale area, oltre ad essere centrale è anche è parzialmente coperta;**

Tali spazi dovranno avere una superficie tale da consentire la partecipazione di espositori fino ad un massimo di 50 .

Il 30% di tali spazi è riservato agli operatori non professionali.

**area esterna all'edificio del Municipio (terrazza coperta al primo piano con accesso esterno) per la mostra mercato dei prodotti tipici alimentari;**

Tali spazi dovranno avere una superficie tale da consentire la partecipazione di espositori fino ad un massimo di 25 espositori.

### **ART. 4 – ORARIO**

- 1) L'orario di apertura al pubblico delle mostre mercato sarà determinato con apposito atto del Sindaco, anche in deroga alle norme sugli orari previste per le attività commerciali.

## **ART. 5 – CONCESSIONARIO**

- 1) L'organizzazione delle mostre mercato sarà affidata a terzi, che cureranno ogni attività organizzativa e gestionale correlata allo svolgimento delle manifestazioni secondo le modalità stabilite in apposita convenzione con il Comune. L'individuazione del concessionario sarà effettuata secondo le norme legislative vigenti.

## **ART. 6 – CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI**

- 1) Il Concessionario potrà chiedere agli operatori il pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo degli spazi espositivi e a rifusione dei tributi comunali di cui ai successivi articoli 12 e 13.

## **ART. 7 –ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI**

- 1) Le assegnazioni degli spazi espositivi saranno effettuate dal concessionario delle manifestazioni secondo le modalità stabilite con apposita convenzione. Dette assegnazioni saranno rivolte ad operatori aventi i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente.

## **ART. 8 – REQUISITI DEGLI ESPOSITORI**

- 1) Alla mostra mercato dell'antiquariato, delle cose vecchie e usate, dell'oggettistica antica, degli oggetti da collezione in genere e prodotti artigianali non alimentari possono essere ammessi a partecipare:
  - a) commercianti ambulanti che esercitano l'attività professionalmente;
  - b) commercianti autorizzati in sede fissa;
  - c) soggetti che non esercitano abitualmente alcuna attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.
  
- 2) Alla mostra mercato dei prodotti tipici alimentari possono essere ammessi a partecipare:
  - a) operatori economici di settore
  - b) enti
  - c) associazioni
  - d) consorzi
  - e) produttori agricoli
  - f) operatori economici di settore
  - g) altre categorie professionali interessate alla mostra.
  
- 3) **Gli operatori presenti alle mostre mercato sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella merceologia di cui al precedente articolo 2), alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza, nonché delle disposizioni del presente regolamento.**

## **ART. 9 – DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

- 1) La domanda per partecipare alle mostre mercato devono essere presentata alla ditta concessionaria del servizio corredata dalla documentazione prevista, almeno 6 giorni della data di svolgimento della mostra mercato, o della prima mostra alla quale si intenda partecipare. Il rispetto di tale termine non è tassativo per gli operatori occasionali..
- 2) I commercianti titolari di autorizzazione amministrativa di cui all'art. 8 punto 1 e 2) si intendono autorizzati a partecipare su presentazione della sola domanda e nel rispetto della graduatoria formulata come precisato al successivo art.10.
- 3) I soggetti di cui all'art. 8 punto 3) possono partecipare alle mostre mercato su presentazione di apposita domanda, senza necessità che venga rilasciata apposita autorizzazione, a condizione che non superino sei presenze nell'arco dell'anno solare in simili manifestazioni.

## **ART. 10 – GRADUATORIE**

- 1) Le graduatorie per le mostre mercato di cui all'art. 1 saranno formulate nel rispetto delle seguenti modalità:  
possesso dei requisiti di legge  
tipologia del prodotto offerto  
ordine cronologico di prenotazione posteggio.
- 2) Sulla base delle domande presentate per la mostra mercato di cui all'art. 1 punti a) verranno formulate due distinte graduatorie.
- 3) La prima, relativa agli operatori non professionali, la seconda, comprendente tutti gli altri, nel rispetto delle seguenti modalità:
- 4) Qualora rimangano dei posti liberi, appartenenti ad entrambe le due categorie, gli stessi possono essere occupati da operatori occasionali che risultino utilmente collocati in graduatoria ovvero da nuovi operatori che presentino la prescritta documentazione, eventualmente anche il giorno stesso della manifestazione entro le ore 8,30 , al gestore.
- 5) Le graduatorie sono affisse all'Albo comunale almeno 5 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

## **ART. 11 – CONTROLLI**

- 1) Il comune provvederà alla verifica della documentazione autorizzativa dei partecipanti alle mostre mercato e dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.

## **ART. 12 – ASPORTO RIFIUTI**

- 1) Il concessionario deve provvedere a far sì che i rifiuti siano raccolti in appositi sacchi e collocati nei cassonetti o negli appositi raccoglitori messi a disposizione dal concessionario e a vigilare affinché non vengano depositati sul posto cartoni, scatole o altro materiale ingombrante.

- 2) Il concessionario è, inoltre, obbligato al pagamento della tassa asporto rifiuti giornaliera, riferita alla superficie complessiva occupata.

### **ART. 13 – CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- 1) Il concessionario è obbligato alla corresponsione al Comune del C.O.S.A.P.

### **ART. 14 – SANZIONI**

- 1) La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste in materia di commercio, pubblica sicurezza, tributi e fiscale.

### **ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE**

- 1) Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.6.90 n- 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

### **ART. 16 – NORMA FINALE**

- 1) Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.